

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 014/CSA (2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 107CSA– RIUNIONE DEL 29 MARZO 2017

I° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Prof. Andrea Lepore – Componenti; - Dr. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1. RICORSO FUTSAL COBA' SPORTIVA DILETTANTISTICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2017 INFLITTA AL CALC. FIORAVANTI GIANLUCA SEGUITO GARA POTENZA PICENA/FUTSAL COBA DEL 14.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 776 del 17.3.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, infliggeva al calciatore Fioravanti Gianluca la squalifica fino al 31.12.2017 effettive per la condotta dallo stesso tenuta al termine della partita PSG Potenza Picena/Futsal Cobà.

Il Giudice ha così motivato la propria decisione: *“perché al termine dell'incontro, durante l'effettuazione del saluto fair play, a seguito di una spinta ricevuta da un calciatore avversario, gli si scagliava contro colpendolo con reiterati pugni alla testa. Per i colpi ricevuti, l'agredito cadeva a terra, dove veniva raggiunto da un violento calcio al capo che gli procurava una ferita lacerocontusa con abbondante fuoriuscita di sangue”*.

Avverso la decisione la Società sportiva, con atto del 21.03.2017, proponeva reclamo, eccependo l'eccessività della sanzione in quanto i fatti posti alla base della stessa devono essere ridimensionati nella loro obiettiva gravità, tenuto conto della dinamica degli stessi e della casistica giurisprudenziale. Per tale ragione è stata richiesta una sensibile riduzione della squalifica irrogata.

Ritiene la Corte che il ricorso debba essere respinto.

La reclamante non ha contestato la condotta posta in essere dal proprio tesserato, ma ha addotto a sostegno della richiesta di riduzione della sanzione, il comportamento provocatorio tenuto dal calciatore che è stato oggetto di violenza.

Il reclamo non può essere meritevole di accoglimento in quanto la condotta in contestazione è stata di una violenta inaudita. Il Fioravanti non pagò di aver sferrato numerosi pugni all'avversario che, raggiunto alla testa cadeva a terra, continuava nell'azione violenta sferrando allo stesso un violento calcio al capo che provocava una ferita lacerocontusa con copioso versamento di sangue.

Un atto di tale reiterata violenza non può trovare nessuna giustificazione nel dedotto e contestato comportamento avversario.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Futsal Cobà Sportiva Dilettantistica di Porto San Giorgio (Fermo).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

2. RICORSO S.S.D. AVIS PLEIADE POLICORO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVIS PLEIADE POLICORO S.R.L./SALINIS DEL 4.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 725 del 8.3.2017)

Con atto, spedito in data in data 9.3.2017 la società S.S.D. Avis Pleiade Policoro A.R.L. ha preannunciato reclamo avverso delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata in Com. Uff. n. 725 dell'8.3.2017, con la quale, a seguito della gara Avis Pleiade Policoro/Salinis, disputatasi in data 4.3.2017, veniva comminata alla ricorrente la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00, *“perché sebbene la gara dovesse essere disputata a porte chiuse veniva consentito l'accesso a circa 150 sostenitori appartenenti ad entrambe le società che si rendevano colpevoli di intemperanze sugli spalti nel corso dell'incontro”*.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società S.S.D. Avis Pleiade Policoro A.R.L. ha fatto pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo. Si sostiene nell'atto di impugnazione che la sanzione sarebbe basata su fatti non avvenuti ed adottata nonostante l'esistenza negli atti ufficiali di gara di risultanze probatorie di forza superiore in quanto promananti da soggetto competente e del tutto contrarie. Tale asserita discrasia risiederebbe nella circostanza che le affermazioni contenute nel referto del direttore di gara sarebbero in contrasto con quelle contenute nella relazione del Commissari di campo le cui indicazioni, in ragione della specifica competenza ad esso assegnata dovrebbero ritenersi prevalenti anche rispetto al referto arbitrale.

Alla seduta del 29.3.2017, è intervenuto, in rappresentanza della Società S.S.D. Avis Pleiade Policoro A.R.L., l'Avv. Tambone che ribadendo i motivi di ricorso insisteva nella richiesta, già formulata in ricorso di annullamento della sanzione.

La Corte osserva che il referto arbitrale appare puntuale e circostanziato e indica chiaramente la presenza di circa 150 persone nonostante la gara fosse a porte chiuse, mentre le indicazioni del referto del commissario di campo sembrano riferirsi esclusivamente al comportamento dei sostenitori della compagine avversaria (la Salinis) dal quale scaturiva la diversa e autonoma sanzione in capo a quest'ultima.

Peraltro nel corso della seduta la Corte riteneva di sentire direttamente l'arbitro il quale confermava in pieno il referto il quale, come è noto, riveste il carattere di fonte privilegiata di prova.

La decisione del Giudice Sportivo merita pertanto conferma

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Avis Pleiade Policoro di Policoro (Matera).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S.D. SALINIS AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVIS PLEIADE POLICORO S.R.L./SALINIS DEL 4.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 725 del 8.3.2017)

Con atto, spedito in data in data 9.3.2017 la società A.S.D. Salinis ha preannunciato reclamo avverso delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata in Com. Uff. n. 725 dell'8.3.2017, con la quale, a seguito della gara Avis Pleiade Policoro/Salinis, disputatasi in data 4.3.2017, veniva comminata alla ricorrente la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00, *“perché propri sostenitori in campo avverso, sebbene la partita dovesse essere disputata a porte chiuse, penetravano all'interno dell'impianto e della tribuna per tutta la durata del secondo tempo, rivolgevano agli arbitri frasi offensive e minacciose”*.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società A.S.D. Salinis faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo nei quali si sosteneva la discrasia tra il referto arbitrale e quello del commissario di campo relativamente alla posizione

dei sostenitori della società che sarebbero penetrati in campo ed avrebbero poi rivolto frasi ingiuriose e minatorie nei confronti della terna arbitrale.

Alla seduta del 29.3.2017, interveniva, in rappresentanza della Società A.S.D. Salinis, l'Avv. Delli Falconi il quale insisteva per l'accoglimento dei motivi e chiedeva pertanto l'annullamento della sanzione e in via subordinata la riduzione della sanzione.

La Corte osserva che il referto arbitrale parla chiaramente di persone sostenitrici della società Salinis, non presenti nella distinta, penetrate nel campo e individua puntualmente i gravi comportamenti ingiuriosi e minacciosi posti in essere. Va rilevato, peraltro, che la circostanza che nel referto del commissario di campo si parla di persone autorizzate ad assistere alla gara, non trova riscontro negli atti ufficiali e, segnatamente, nel referto arbitrale che riveste il ruolo di fonte di prova privilegiata e dal quale si rileva che le persone in questione non risultavano in alcun modo nella distinta delle persone autorizzate. Infine le circostanze hanno trovato conferma nella audizione diretta dell'arbitro disposta dalla Corte durante la seduta.

Pertanto la decisione di primo grado non può che essere confermata.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Salinis di Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma l'8 agosto 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio